

Anche per il Nuovo Codice della Strada, la discriminazione e/o limitazione diretta ad una particolare categoria di veicoli potrebbe essere ammissibile soltanto se richiesto da accertate e motivate esigenze della circolazione stradale (*articoli 5, 6, 7 del Codice della Strada*).

Le ordinanze fino ad oggi da noi analizzate riportano motivazioni non idonee a giustificare e sorreggere le relative prescrizioni.

In alcuni casi il sindaco ha addotto delle giustificazioni per impedire la circolazione delle autocaravan ma si sono rivelate di una superficialità, genericità ed erroneità addirittura esemplari.

In alcuni casi, il sindaco riferisce di problematiche aggiuntive alla circolazione quando, disattendendo quanto previsto dal Codice della Strada, non ha badato a deliberare il P.U.T. (*Piano Urbano del traffico*).

Per quanto detto, è evidente che le ordinanze analizzate perseguono un fine diverso da quello pubblico.

È pertanto incomprensibile come un fine pubblico, di là dal mero richiamo, non suffragato da alcuno specifico riferimento, possa essere perseguito accogliendo delle osservazioni/proposte che appaiono come semplici attese.

Tantomemmo è dato comprendere come possa perseguirsi il pubblico interesse facendo riferimento ad improbabili esigenze di, un non altrimenti identificabile, carattere tecnico.

Un provvedimento come quello in questione potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale.

Le ordinanze prese in esame, invece, evidenziano una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un'indimostrata attività istruttoria, in ogni caso sommaria e non esauriente.

Il sindaco viola la legge quando vieta l'accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, perché non sussiste diversità in relazione alle esigenze della circolazione e/o alle caratteristiche strutturali delle strade tra i due autoveicoli.

Lo schema alla pagina seguente (*estratto dai mensili Quattroruote ed Autocaravan di Gennaio 1997*) dimostra come sul mercato esistono autovetture di grossa cilindrata di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle d'alcune autocaravan.

Inoltre, vale ricordare che gli stalli di sosta (*D.M. 01.02.1986*) hanno una superficie specifica di parcheggio non inferiore a 20 mq. per veicolo (area non custodita) e a 10 mq. per veicolo (area custodita).

Il Regolamento d'Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, alla figura II 445, indica lo stallo in cm. 230x500.

Per quanto detto, gli stalli hanno dimensioni tali da rendere pleonastica la distinzione tra le dimensioni di un'autocaravan rispetto ad un'autovettura.

Codice della Strada art. 47, comma 2, lettera b ed art. 54, comma 1

- lettera a) **autovetture categoria M1** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- lettera m) **autocaravan categoria M1** veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

In parole povere, autovetture e autocaravan, trovando le stesse opportunità o difficoltà di rientrare in detti stalli di sosta, ambedue

non possono incidere in modo diverso sulla capienza del parcheggio.